

DIRITTO CANONICO

LUIGI SABBARESE (ed.), *Sistema matrimoniale canonico "in synodo"*, Quaderni di Ius Missionale, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2015, pp. 107.

Il volume raccoglie gli atti della giornata di studio organizzata dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana, il 17 febbraio 2015, durante l'intersessione tra l'Assemblea straordinaria (*Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto della nuova evangelizzazione*) e ordinaria (*La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo*) del Sinodo dei vescovi. Si tratta di un Sinodo che ha suscitato un notevole interesse per il metodo e lo stile, oltre che per il tema delicato e urgente oggetto dei lavori. Il testo si compone di cinque contributi che, prendendo le mosse dai documenti che hanno preceduto, accompagnato e seguito l'Assemblea straordinaria (5-19 ottobre 2014), raccolgono quanto emerso, lo sottopongono a vaglio critico e formulano proposte operative rilanciando il discorso in vista della successiva Assemblea ordinaria (4-25 ottobre 2015). Tre di questi contributi – quello introduttivo di L. Sabbarese (*Celerità e semplicità nei processi matrimoniali. Quaestio semper urgens*, pp. 11-18), quello centrale e più corposo di M.J. Arroba Conde (*Le proposte di snellimento dei processi matrimoniali nel recente Sinodo*, pp. 61-86) e quello finale di J.R. Punderson (*Accertamento della verità "più accessibile e agile": preparazione degli operatori e responsabilità del vescovo. L'esperienza della Segnatura Apostolica*, pp. 87-103) – affrontano con competenza le questioni legate allo snellimento, l'accessibilità, la celerità delle procedure per la dichiarazione di nullità del matrimonio. La questione della durata e della celerità delle cause di nullità ma-

trimoniali non è certo una questione nuova in una assise sinodale, se si pensa che già il primo Sinodo dei vescovi del 1967, nell'ambito delle discussioni intorno ai principi di riforma del CIC, rimarcò la preoccupazione per una più sollecita definizione delle cause, al fine di tutelare la *salus animarum*, posto che le lungaggini procedurali potrebbero, infatti, ritardare o compromettere scelte matrimoniali e progetti familiari; d'altra parte risulta oltremodo evidente che la raccomandata celerità dei processi non debba andare a detrimento della serietà della indagine e del rispetto della verità, senza la quale non c'è nemmeno giustizia (cf Sabbarese, 14). Arroba Conde colloca la questione dello snellimento dei processi all'interno dell'orizzonte più ampio della missione di evangelizzazione della Chiesa, delle cui strutture l'es. ap. *Evangelii gaudium*, richiedeva un rinnovamento in senso pastorale, posto che le strutture sono a servizio della missione e possono condizionare l'evangelizzazione. L'Autore prende in considerazione le richieste di celerità dei processi riferendole in primo luogo al contesto di celebrazione del Sinodo; in secondo luogo indica gli aspetti di diritto sostanziale (rapporto tra fede e sacramento e questione del *bonum coniugum*) e processuale (valore da dare alle convinzioni di coscienza dei coniugi e responsabilità del vescovo) a cui possono essere ricondotte le urgenze emerse nel Sinodo; in terzo luogo si sofferma ad analizzare le proposte concrete indicate nel dibattito e nei documenti (possibile delega della *potestas clavium* ai vescovi, introduzione di una procedura amministrativa, previsione di una procedura giudiziaria straordinaria sul modello di quanto previsto dalla *Lex propria* della Segnatura Apostolica, abolizione della doppia sentenza conforme, il ricorso al giudice unico, anche laico, la gratuità della consulenza e la possibile gratuità dei processi), offrendo una valu-

tazione critica di tali proposte, alla luce delle esigenze della pastorale e dei valori del giusto processo. A tal proposito, l'Autore sottolinea come si debba stare attenti a non contrapporre la dimensione pastorale della giustizia ecclesiastica e la tecnica processuale, le carenze della prassi della dimensione pastorale della giustizia ecclesiastica dovendosi anzi talvolta ricondurre proprio a gravi carenze tecniche, oltre che alla inadeguata provvisione degli uffici e alla carenza di personale stabilmente deputato alla amministrazione della giustizia con incarico prioritario (cf 77). Evidente risulta, altresì, la preferenza dell'Autore per il mantenimento della procedura giudiziaria rispetto alla proposta di una procedura amministrativa, data la natura dichiarativa dei pronunciamenti della Chiesa in questa materia e posto che la procedura giudiziaria appare la più adeguata alla delicatezza dei fatti da accertare e più garantista rispetto al diritto di difesa delle parti, in quanto la partecipazione dei coniugi si prospetta in essa secondo il principio del contraddittorio. Appare, infatti, opportuno mantenere l'esigenza di una stretta legalità sulla *quaestio iuris* e di certezza morale sulla *quaestio facti*, evitando un intimismo che sostituisca la realtà con l'apparenza (cf 79-81). Tutto molto condivisibile. Dal punto di vista privilegiato del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che ha anche il compito di vigilare sull'operato dei tribunali ecclesiastici locali, Punderson mette in luce quanto della legislazione vigente potrebbe essere potenziato per rendere più accessibili e agili le procedure per il riconoscimento della nullità (come l'opera di consulenza gratuita da parte di un apposito ufficio diocesano o di persone specializzate, la presenza di avvocati stabili presso ogni tribunale, l'ammissione di giudici laici, l'avvalersi della facoltà di affidare le cause di prima istanza ad un giudice unico o di affidare

l'istruttoria ad un uditore). L'Autore sottolinea, in particolare, la responsabilità del vescovo diocesano nella amministrazione della giustizia, che non si deve considerare come qualcosa di sopraggiunto da qualche legge disciplinare, bensì è parte integrante del suo *munus* pastorale (LG 27). Nel contributo vengono considerate le diverse modalità attraverso le quali la Segnatura Apostolica viene in aiuto ai vescovi nell'esercizio di questa loro responsabilità, ad esempio attraverso l'approvazione dei tribunali interdiocesani, la proroga della competenza dei tribunali locali e la dispensa dai titoli richiesti ai vari operatori e ministri dei tribunali. Anche questo Autore evidenzia, comunque, come l'attivazione delle risorse e dei mezzi già presenti nella legislazione canonica richieda la presenza di ministri preparati e sufficienti (cf 91).

Nei restanti due contributi, che completano il volume, vengono affrontate questioni molto rilevanti. Nella prima parte del suo contributo, Gronchi opera un approfondimento della dottrina del matrimonio nell'orizzonte della grazia e della fede, sottolineando un elemento che ritiene sia stato trascurato dalla lettura specialistica sul tema, ovvero «quello della consapevole *promessa fatta a Dio*, da parte di ognuno dei nubendi – insieme e di fronte all'altro – che sta a fondamento della fede nel sacramento» (27); *promessa fatta a Dio*, alla cui grazia si affida la possibilità di sostenere l'impegno liberamente assunto. Conseguentemente non pare possibile prescindere da una esplicita confessione di fede personale di fronte alla Chiesa, mediante la quale si riceve la grazia divina per corrispondere al dono del matrimonio, con i suoi beni (*ibid.*). Ci si può chiedere, tuttavia, se l'assunzione degli impegni del matrimonio come impegni sostenibili mediante la grazia, segnali un elemento di validità o *solo* di fruttuosità ed efficacia del sacramento,

visto che, anche nell'ultima allocuzione alla Rota Romana, Papa Francesco ha ribadito che la qualità della fede non costituisce di per sé una condizione essenziale del consenso matrimoniale, anche se la lontananza da un discorso personale di fede, può, nell'attuale contesto secolarizzato, sempre più frequentemente condurre ad un errore determinante la volontà e all'esclusione di beni ed elementi essenziali del matrimonio. Come è noto, la questione del rapporto tra fede, intenzione e sacramento in ordine alla validità del matrimonio risulta molto dibattuta e l'Autore porta il suo argomentato contributo. Nella seconda parte dell'articolo si prende in considerazione la questione dei divorziati risposati che, secondo l'Autore, potrebbe ricevere un positivo apporto dalla considerazione della gerarchia di significati iscritti nel sacramento nuziale, nella direzione di un ampliamento interpretativo di FC 84 (cf 35-38). In questione non c'è solo la loro ammissione ai sacramenti, ma anche l'integrazione nella comunità cristiana e una loro più ampia partecipazione alla vita ecclesiale, posto che l'insieme dei divieti e delle limitazioni da cui essi sono trattenuti, li relega in una situazione che di fatto li avvicina a quella degli scomunicati, pur non essendo formalmente tali.

Da ultimo, il contributo di Arrieta avverte la necessità di formalizzare un *diritto canonico di famiglia*, all'interno del quale collocare la disciplina matrimoniale e le altre situazioni che il vincolo ha il potere di generare, posto che gli ordinamenti civili tendono a prendere sempre più le distanze dal modello naturale che il diritto canonico ha il compito, invece, di riproporre e veicolare, ponendosi almeno come termine di confronto. L'Autore pone, poi, attenzione ad alcune ipotesi concrete di lavoro, lasciate ad un libero dibattito e, quindi, anche più o meno condivisibili, nell'intento di aiutare il le-

gislatore ecclesiale a meglio adeguare la disciplina canonica al bene delle anime, alle esigenze storiche della società attuale e alla necessaria corrispondenza tra la norma canonica e i postulati della struttura sacramentale della Chiesa (cf 59). Da qui l'invito a considerare con maggiore profondità l'ambito entro il quale oggi matura e si forma la volontà nuziale, che riprende la questione del rapporto tra fede e sacramento a cui già Gronchi faceva riferimento; oppure l'invito a rivedere la presunzione secondo cui non si può escludere una conoscenza minimale di che cosa sia il matrimonio una volta usciti dalla pubertà o che i cristiani non cattolici, quando si sposano tra loro, intendano fare quello che fa la Chiesa, mentre le loro confessioni di appartenenza non considerano il matrimonio un sacramento; oppure, ancora, l'invito a rivedere la disciplina della forma canonica, che oggi ha assunto un ruolo diverso rispetto a quello originario, così come ad immaginare una sorta di convalidazione *ipso iure* o di *sanatio a iure* del matrimonio, in relazione ad alcuni vizi del consenso, per effetto di una «rinnovazione “tacita” del consenso da parte di chi non lo aveva dato in modo sufficiente, attraverso il comportamento matrimoniale prolungatamente manifestato» (57-58); l'invito, infine, a ripensare anche la questione concernente il valore da attribuire al precedente matrimonio civile (con gli obblighi naturali e tutto ciò che da esso scaturisce), di quei battezzati che richiedono di essere ammessi ad un successivo matrimonio canonico con un'altra persona. Come si vede da questa breve sintesi, i contributi del volume recensito affrontano con serietà e competenza questioni estremamente attuali di diritto canonico matrimoniale, sostanziale e processuale, che stimolano il dibattito e certamente ne consigliano la lettura.

RENATO CORONELLI